

Bruxelles, 17 marzo 2017 (OR. en)

7464/17

Fascicolo interistituzionale: 2017/0058 (NLE)

ENV 274 ENT 73 ONU 45 CHIMIE 28

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 marzo 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 132 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e C

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 132 final.

All.: COM(2017) 132 final



Bruxelles, 17.3.2017 COM(2017) 132 final

2017/0058 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e C

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (nel prosieguo "POP")¹ è stata adottata nel maggio 2001 nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (nel prosieguo "UNEP"). L'Unione europea e i suoi Stati membri² sono parti della convenzione³, le cui disposizioni sono state recepite nella legislazione dell'Unione dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁴ (nel prosieguo "regolamento POP").

L'obiettivo generale della convenzione di Stoccolma è proteggere la salute umana e l'ambiente dai POP. La Convenzione fa esplicitamente riferimento all'approccio di precauzione illustrato al principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Questo principio è reso operativo dall'articolo 8 che stabilisce le regole relative all'inclusione di sostanze chimiche supplementari negli allegati della Convenzione.

In occasione dell'ottava Conferenza delle parti (COP8), che si terrà fra aprile e maggio 2017, si dovranno adottare tre decisioni al fine di includere il decabromodifeniletere (miscela commerciale, c-decaBDE) e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A (eliminazione) nonché l'esaclorobutadiene nell'allegato C (produzione non intenzionale). L'esaclorobutadiene è già iscritto nell'allegato A e si dovrebbe prendere in considerazione anche la sua inclusione nell'allegato C, sulla base della raccomandazione del comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti (comitato d'esame sui POP) in quanto si registrano diverse emissioni non intenzionali.

La produzione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'emissione non intenzionale delle tre sostanze sono già cessati o sono stati sostanzialmente ridotti nell'Unione, ma non si possano escludere la produzione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'emissione non intenzionale in misura significativa in altri paesi. Dato che le sostanze chimiche in questione possono essere trasportate per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessario intervenire a livello internazionale con azioni di portata più ampia.

-

http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf.

Uno Stato membro dell'UE non ha ancora ratificato la Convenzione (Italia).

Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

LE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO D'ESAME

Decabromodifeniletere (miscela commerciale, c-decaBDE)

In occasione dell'11_a riunione, il comitato d'esame sui POP ha adottato la valutazione della gestione dei rischi relativa al decabromodifeniletere (miscela commerciale, c-decaBDE). La valutazione della gestione dei rischi ha concluso, fra l'altro, che:

- il c-decaBDE è una sostanza chimica prodotta intenzionalmente che consiste nel congenere di decaBDE completamente bromurato o BDE-209 (≥ 90-97%), con modesti quantitativi di nonabromodifeniletere e ottabromodifeniletere. Il c-decaBDE è stato oggetto di esame per oltre un decennio a causa dei suoi potenziali impatti sulla salute e sull'ambiente, ma anche di restrizioni e di azioni volontarie di gestione dei rischi in alcuni paesi e regioni nonché presso alcune imprese. A livello mondiale solo pochi paesi producono ancora il i c-decaBDE;
- le emissioni di c-decaBDE nell'ambiente avvengono in tutte le fasi del ciclo di vita ma si ipotizza siano massime in fase operativa e di smaltimento. I dati del monitoraggio indicano che i livelli di c-decaBDE sono di norma massimi in prossimità degli scarichi di acque reflue e nelle zone circostanti gli impianti di riciclaggio dei rifiuti elettronici. La vita operativa media delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è di circa 10 anni, per cui il c-decaBDE continuerà a essere rilasciato nell'ambiente attraverso articoli in uso negli anni a venire. La misura di controllo più efficiente per ridurre le emissioni di c-decaBDE e del suo costituente principale BDE-209 consisterebbe nell'includere il BDE-209 (c-decaBDE) nell'allegato A della Convenzione senza deroghe specifiche.

In occasione della 12^a riunione il comitato d'esame sui POP ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della Convenzione, di raccomandare alla Conferenza delle parti di prendere in considerazione l'inclusione del decabromodifeniletere (BDE-209, decaBDE) del c-decaBDE nell'allegato A della Convenzione con deroghe specifiche per alcuni ricambi essenziali, da definirsi successivamente, per le industrie automobilistica e aerospaziale.

Per quanto riguarda l'industria automobilistica, il comitato d'esame sui POP ha raccomandato di limitare la produzione e l'uso di c-decaBDE a taluni ricambi destinati a veicoli d'epoca. I veicoli d'epoca sono definiti come veicoli la cui produzione di massa è cessata e i ricambi sono definiti da una o più delle seguenti categorie:

- a) applicazioni dell"apparato propulsore e applicazioni "sotto il cofano", quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento "sotto il cofano", i fasci di cablaggio "sotto il cofano" (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;
- b) applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca;
- c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili (solo se pertinenti per l'air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali).

Per quanto riguarda l'industria aerospaziale, si registra un ampio consenso in merito all'eliminazione graduale del c-deca-BDE nei nuovi aeromobili entro il 2018, anche se sono state comunicate informazioni contraddittorie dalle industrie aerospaziale e della difesa europee e nordamericane circa il calendario dell'eliminazione graduale del decaBDE nei tipi di aeromobili esistenti e nei ricambi a essi destinati. Secondo alcune fonti sarebbe possibile eliminare il c-decaBDE entro il 2018 mentre è stata presentata anche una domanda di deroga per proseguire l'uso di c-decaBDE in tutti i ricambi destinati ai tipi di aeromobili esistenti per il resto della loro vita operativa. Il comitato d'esame ha concluso che le informazioni fornite in merito ai ricambi contenenti c-decaBDE usati nei tipi di aeromobili esistenti non consentivano al comitato d'esame sui POP di definire con maggior precisione il carattere essenziale di tali ricambi.

Paraffine clorurate a catena corta (SCCP)

In occasione della 12^a riunione il comitato d'esame sui POP ha adottato la valutazione della gestione dei rischi relativa alle paraffine clorurate a catena corta (SCCP). La valutazione della gestione dei rischi ha concluso, fra l'altro, che:

- il rilascio di SCCP nell'ambiente può avvenire in qualsiasi fase del ciclo di vita: ossia durante la produzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'uso e lo smaltimento delle SCCP e dei prodotti che le contengono. Sebbene i dati disponibili siano limitati, è probabile che le principali fonti di emissione di SCCP siano la formulazione e la fabbricazione di prodotti contenenti SCCP, come le plastiche in PVC e l'uso nei fluidi nella lavorazione dei metalli;
- l'inclusione delle SCCP nell'allegato A o B della Convenzione al fine di eliminare o limitare la produzione e l'uso di SCCP dovrebbe comportare benefici per la salute umana, l'ambiente, l'agricoltura e il biota. I benefici derivanti dall'eliminazione o dalla limitazione delle SCCP sono ritenuti significativi, considerati i costi associati agli importanti effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che possono derivare dal proseguimento della produzione e dell'uso delle SCCP.

In occasione della 12^a riunione il comitato d'esame sui POP ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di raccomandare alla Conferenza delle parti di prendere in considerazione l'inclusione delle paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione, prevedendo anche misure di controllo intese a limitare la presenza di SCCP in altre miscele di paraffine clorurate, con o senza deroghe specifiche. Il comitato ha ritenuto che l'UE abbia adottato misure volte a limitare il contenuto di SCCP in altre miscele di paraffine clorurate, il che dimostra che il controllo della produzione non intenzionale è praticabile sotto il profilo tecnico. Nell'UE è consentito solo l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'11% in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15% in peso. In occasione della decisione adottata durante la 12^a riunione il comitato non ha tuttavia fissato limiti specifici.

Esaclorobutadiene (HCBD)

In occasione della nona riunione il comitato d'esame sui POP ha adottato la valutazione della gestione dei rischi relativa all'**esaclorobutadiene** (HCBD). La valutazione della gestione dei rischi ha concluso, fra l'altro, che:

- l'HCBD è un sottoprodotto non intenzionale dei processi di fabbricazione industriale (derivante in particolare dalla produzione di altri idrocarburi clorurati e di magnesio).
 Nei paesi parte della Convenzione di Stoccolma sono note e si applicano già misure volte a ridurre al minimo le emissioni durante i processi di produzione;
- l'HCBD è generato non intenzionalmente durante la combustione e altri processi termici e industriali. L'introduzione di misure per ridurre i rilasci non intenzionali dei POP generati da tali processi comporterà un'ulteriore riduzione delle emissioni di HCBD. Il controllo dei rilasci di HCBD potrebbe comportare costi supplementari.

Alcuni siti di smaltimento dei rifiuti non più in funzione rilasciano quantità sconosciute di HCBD. Esistono misure di controllo per ridurre al minimo questo tipo di emissioni. In occasione della nona riunione in ottobre 2013, il comitato d'esame sui POP ha raccomandato di includere l'HCBD negli allegati A e C della Convenzione, senza deroghe.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, della Convenzione, il comitato d'esame sui POP ha sottoposto tali raccomandazioni alla settima Conferenza delle parti affinché fossero discusse durante la riunione di maggio 2015. La settima Conferenza delle parti ha deciso di aggiungere l'HCBD all'allegato A della Convenzione e ha chiesto di raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle fonti di emissioni non intenzionali di HCBD in modo agevolare il processo decisionale dell'ottava Conferenza delle parti in merito all'eventuale inclusione nell'allegato C. È stato chiesto al comitato d'esame sui POP di valutare tali informazioni e la 12ª riunione ha concluso che, sebbene negli ultimi decenni siano diminuiti la produzione e i rilasci non intenzionali, le fonti esistenti e residue di produzione e rilascio non intenzionale di HCBD sono ancora importanti. L'applicazione delle BAT e dei BEP incide molto positivamente sul controllo e la riduzione ulteriori delle emissioni. I costi di attuazione delle misure intese a ridurre le emissioni di HCBD nonché delle misure di applicazione e supervisione sono ritenuti limitati, poiché si applicano già misure di controllo per altri POP non intenzionali.

ALTRI POSSIBILI INTERVENTI DELLA CONFERENZA DELLE PARTI

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS)

L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), i suoi sali e il fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOS-F) figurano nell'allegato B della Convenzione insieme agli scopi accettabili per i quali la produzione e l'uso sono ancora consentiti. In occasione della 12^a riunione, il comitato d'esame sui POP ha approvato l'elaborazione di orientamenti consolidati sulle alternative all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e delle sostanze chimiche connesse. Tali orientamenti includono raccomandazioni sul ricorso ad alternative degli utilizzi del PFOS ancora consentiti come scopi accettabili nell'ambito della Convenzione.

Gli orientamenti concludono che per quasi tutti gli usi attuali del PFOS esistono alternative fluorurate o non fluorurate. Sebbene possano essere da principio lievemente più costose e meno efficaci, le alternative possono essere meno pericolose ma è necessario valutare di conseguenza tale aspetto. Poiché la valutazione è alquanto complessa, il comitato d'esame sui POP ha ritenuto possa essere necessario ricorrere più spesso all'articolo 9, comma 1, lettera b), della Convenzione, che dispone che ciascuna parte promuove o intraprende lo

scambio di informazioni riguardanti le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese le informazioni sui loro rischi e sui costi economici e sociali.

Nel valutare le alternative si dovrebbe tenere in considerazione il fatto che sostanze chimiche aventi una struttura analoga alle sostanze PFOS elencate potrebbero causare problemi di natura smile. Il comitato d'esame sui POP ha pertanto sottolineato che sarà necessario un maggiore sforzo per studiare le proprietà tossicologiche e ambientali delle alternative per rendere pubbliche e affidabili le informazioni ottenute. Il rafforzamento della collaborazione internazionale e della trasparenza del settore privato consentirebbero di risparmiare risorse e accelerare i processi.

Il comitato d'esame sui POP ha concluso che esistono alternative per gli scopi accettabili del PFOS relativamente alle immagini fotografiche, alle schiume antincendio, a determinati dispositivi medici (per es. produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD), e alla placcatura dei metalli (placcatura dei metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso.

Per i seguenti scopi accettabili dell'uso di PFOS, il comitato d'esame sui POP non ha concluso se il ricorso ad alternative tecniche sia praticabile sotto il profilo tecnico, in quanto mancavano informazioni dettagliate sulle sostanze chimiche alternative: ai fluidi idraulici per l'aviazione, ai rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, all'agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica.

Per quanto riguarda l'uso di PFOS nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi *Atta spp.* e *Acromyrmex spp.*, il comitato d'esame sui POP ha concluso che risulta possibile il ricorso ad alternative per alcuni paesi ma non ancora per tutti.

La decisione SC-7/5 impone al segretariato della Convenzione di stilare un documento che illustri le azioni che la Conferenza delle parti potrebbe adottare, se dovesse concludere che non sussiste l'esigenza dei diversi scopi accettabili per l'acido perfluorottano sulfonato, i suoi sali e il fluoruro di perfluorottano e sulfonile elencati nell'allegato B; questo documento sarà esaminato dalla Conferenza della parti in occasione della sua ottava riunione.

• Coerenza con le strategie dell'Unione

IL DECABDE E LA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

La direttiva 2011/65/UE (la "direttiva ROHS") limita l'uso del decabromodifeniletere nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche⁵. La produzione, l'immissione sul mercato o l'impiego di decabromodifeniletere (decaBDE) come sostanza o come costituente di altre sostanze, in miscele e in articoli sono limitati a norma del regolamento (UE) 2017/227 che aggiunge una nuova voce 67 all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH)⁶. Ai sensi della voce 67 la produzione,

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)

l'immissione sul mercato o l'impiego di decabromodifeniletere sono consentiti solo per la produzione di aeromobili⁷ fino al 2 marzo 2027, per i ricambi per aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027 e per la produzione di ricambi di veicoli a motore, veicoli agricoli o forestali oppure macchine⁸ prodotti prima del 2 marzo 2019. Sono inoltre esonerate anche le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ROHS e gli articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019. La restrizione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 febbraio 2017⁹.

L'inclusione del decaBDE nell'allegato A della Convenzione per lo scopo suggerito dal comitato d'esame sui POP richiederebbe una modifica dell'allegato A del regolamento POP e inciderebbe sul diritto dell'Unione poiché alcune deroghe nell'ambito del regolamento REACH dovrebbero essere eliminate. Anche se tutti i settori dell'industria hanno avuto la possibilità di partecipare al processo di riesame nell'ambito della Convenzione, non si può ipotizzare che l'assenza di osservazioni da parte dei settori dei veicoli agricoli o forestali e delle macchine costituisca un'indicazione che le deroghe di recente concesse nell'ambito del REACH per tali settori non siano più necessarie. La Commissione consulterà quindi i portatori di interesse coinvolti nel processo nell'ambito del regolamento REACH prima dell'ottava Conferenza delle parti onde fornire loro ulteriori chiarimenti. Se è possibile dimostrare che le deroghe concesse nell'ambito del regolamento REACH sono necessarie, l'Unione dovrebbe presentare all'ottava Conferenza delle parti domande di deroghe in tal senso.

LE SCCP E LA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

Le SCCP figurano nel protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) e, pertanto, le parti sono tenute a cessarne la produzione e l'uso. In virtù del regolamento (UE) 2015/2030¹⁰ della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004, la produzione, la commercializzazione e l'uso di SCCP sono vietati nell'Unione.

Tuttavia, in deroga si consentono ancora la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1% in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15% in peso. Inoltre, l'uso è consentito relativamente a: a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o prima; e b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o prima.

n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Il concetto di "aeromobile" è definito ai fini della voce.

Veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 6)

Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1).

L'inclusione delle SCCP nell'allegato A per lo scopo suggerito dal comitato d'esame sui POP non dovrebbe richiedere modifiche del diritto dell'Unione poiché la produzione, la commercializzazione e l'uso di SCCP sono già vietati e sono già stati fissati valori limite per la presenza di SCCP in altre miscele di paraffine clorurate derivanti dal processo produttivo.

L'HCBD E LA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

L'HCBD è una sostanza pericolosa prioritaria ai sensi della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE)¹¹. L'HCBD figura inoltre nel protocollo della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) e, pertanto, le parti sono invitate a cessarne la produzione e l'uso. Il regolamento (UE) n. 519/2012¹² attua il divieto nell'Unione. Restano tuttavia aperte le questioni relative ai rifiuti e ai terreni contaminati e occorre esaminare le misure per impedirne la reintroduzione.

Sebbene nell'Unione la produzione di HCBD sia vietata, questa sostanza potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante alcune attività industriali. In particolare, se durante tali attività si raggiungono le soglie stabilite nella direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE¹³), è necessario applicare le migliori tecniche disponibili per evitare e ridurre le emissioni nonché l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Per essere operativa, un'installazione industriale deve ottenere l'autorizzazione di un'autorità competente di uno Stato membro. Tali autorizzazioni devono fissare valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all'allegato II della direttiva 2010/75/UE nonché per altre sostanze che possono essere emesse in quantità significative alla luce della loro natura e del loro potenziale di trasferimento incrociato di inquinanti.

L'inclusione dell'HCBD nell'allegato C per lo scopo suggerito dal comitato d'esame sui POP non dovrebbe richiedere modifiche del diritto dell'Unione poiché la prevenzione e la riduzione dei rilasci non intenzionali di HCBD sono già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE.

I PFOS E LA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

La produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 ma talune deroghe, registrate nell'ambito della Convenzione, sono concesse in linea con gli scopi accettabili specificati nell'allegato B della stessa. A seconda degli esiti della valutazione della necessità di mantenere gli scopi accettabili, anche in seno all'Unione, che sarà effettuato dall'ottava Conferenza delle parti potrebbe essere necessario rivedere la legislazione dell'Unione eliminando le deroghe che potrebbero non essere più disponibili in quanto non più necessarie per le parti, fra cui l'Unione.

Recentemente la necessità di mantenere le deroghe nell'Unione è stata oggetto di analisi continue da parte della Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di identificare quelle non più necessarie, come previsto dalla Convenzione. Lo studio più recente, non ancora pubblicato, conclude che tre scopi accettabili sono ancora necessari

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1).

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

nell'Unione in quanto l'industria non ha ancora eliminato tali usi: rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica, placcatura di metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso. Nei prossimi anni è opportuno mantenere le deroghe per tali usi.

Gli scopi accettabili per l'uso di PFOS nelle immagini fotografiche e nei fluidi idraulici per l'aviazione, attualmente registrati nell'UE nell'ambito della Convenzione, non sono più necessari in quanto l'industria si avvale di alternative.

Gli scopi accettabili per l'uso di PFOS nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi *Atta spp.* e *Acromyrmex spp.*, nelle schiume antincendio e in determinati dispositivi medici (per es. produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, in dispositivi medico-diagnostici in vitro e filtri colorati CCD), non registrati nell'UE nell'ambito della Convenzione, dovrebbero essere eliminati in quanto esistono alternative praticabili.

PROCEDURA PER L'AGGIUNTA DI NUOVE SOSTANZE POP E PER LA MODIFICA DEGLI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE

Conformemente all'articolo 8 della Convenzione, per includere una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C le parti possono trasmettere al segretariato delle proposte , che saranno esaminate dal comitato d'esame degli inquinanti organici.

Se nell'ambito del riesame si giunge alla conclusione che la sostanza chimica, a causa della sua propagazione a largo raggio nell'ambiente, può avere effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente che giustifichino l'adozione di misure a livello mondiale, la proposta prosegue il suo iter e si effettua una valutazione della gestione dei rischi che comprende un'analisi delle eventuali misure di controllo e della disponibilità di alternative. Su questa base il comitato d'esame sui POP raccomanda alla Conferenza delle parti di prevedere o no l'inclusione della sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La decisione finale è adottata dalla Conferenza delle parti.

Per l'Unione le modifiche agli allegati A, B e/o C entrano in vigore un anno dalla data in cui il depositario ne comunica l'adozione da parte della Conferenza delle parti.

LE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO D'ESAME SUI POP E IL DIRITTO DELL'UNIONE

Se approvata dalla Conferenza delle parti in aprile/maggio 2017, la raccomandazione del comitato d'esame sui POP si tradurrà in un divieto internazionale di produzione, immissione sul mercato, importazione/esportazione e uso di c-decaBDE e SCCP, ad eccezione della produzione e dell'uso di c-decaBDE per le parti di ricambio destinate ai veicoli a motore ed eventualmente agli aeromobili. La Conferenza delle parti potrebbe dover prendere in considerazione la necessità di ulteriori deroghe poiché le parti potrebbero presentare domanda in tal senso in occasione della Conferenza.

L'inclusione del c-decaBDE nell'allegato A della Convenzione per lo scopo suggerito dal comitato d'esame sui POP richiederà una modifica dell'allegato I del regolamento POP e potrebbe incidere sulla legislazione vigente dell'Unione.

L'inclusione delle SCCP nell'allegato A e dell'HCBD nell'allegato C della Convenzione per lo scopo suggerito dal comitato d'esame sui POP non dovrebbe richiedere modifiche delle voci esistenti negli allegati del regolamento POP ma richiederà il trasferimento di tali sostanze chimiche nell'opportuno allegato del regolamento POP.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del suddetto regolamento, quando una sostanza è aggiunta agli elenchi della Convenzione, gli allegati del regolamento possono essere modificati secondo le procedure di comitato di cui all'articolo 5*bis* della decisione 1999/468/CE¹⁴, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011¹⁵.

Posizione dell'Unione europea

Alla luce di quanto esposto, in occasione dell'ottava Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, l'Unione dovrebbe sostenere l'inserimento:

- del decaBDE all'allegato A, con deroghe specifiche per i ricambi del settore automobilistico e aerospaziale nonché deroghe specifiche per gli aeromobili e per i ricambi destinati ai veicoli per uso agricolo e forestale o macchine, in linea con quanto prescritto dalla legislazione dell'Unione. Conformemente alle raccomandazioni del comitato d'esame, si può sostenere l'inclusione senza "deroghe specifiche" per gli aeromobili e per le parti di ricambio per i veicoli per uso agricolo e forestale o macchine se i portatori di interessi coinvolti nel processo nell'ambito del regolamento REACH non possono dimostrare prima dell'ottava Conferenza delle parti che tali deroghe sono ancora necessarie;
- le SCCP all'allegato A, con condizioni di uso e deroghe, in linea con la legislazione dell'Unione;
- l'HCBD all'allegato C, come già caldeggiato in occasione della settima Conferenza delle parti, in linea con la legislazione dell'Unione.

L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'eliminazione degli scopi accettabili del PFOS e dei suoi derivati non più necessari per le parti, fatta eccezione per i rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, l'agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica, e nella placcatura di metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La base giuridica procedurale della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, il quale costituisce la base adeguata per un atto volto a stabilire la posizione dell'Unione europea in seno a un "organo istituito da un accordo internazionale"

1

Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(quale la Conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma), qualora tale organo sia chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici.

La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 192 del TFUE, paragrafo 1, considerato che le misure concordate nell'ambito della Convenzione di Stoccolma perseguono principalmente un obiettivo ambientale, ossia l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI *EX POST*, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Poiché le SCCP sono già incluse nel regolamento POP (regolamento (CE) n. 850/2004), non si considera giustificata un'ulteriore consultazione in seno all'Unione. Poiché l'HCBD è già incluso nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma e nel regolamento POP (CE) n. 850/2004, non si considera giustificata un'ulteriore consultazione in seno all'Unione.

Poiché la commercializzazione e l'uso di c-decaBDE nell'UE sono limitati a norma della voce 67 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e che vi sono discrepanze rispetto alle raccomandazioni del comitato d'esame, si ritiene necessario procedere a un'ulteriore consultazione al fine di ottenere informazioni volte a chiarire se le deroghe concesse recentemente nell'ambito del regolamento REACH per gli aeromobili e per i ricambi per i veicoli per uso agricolo e forestale o determinate macchine non siano più necessarie.

L'esigenza di mantenere gli scopi accettabili del PFOS da parte dell'Unione negli ultimi anni è stata oggetto di analisi continua da parte della Commissione in collaborazione con gli Stati membri e con i portatori di interesse, anche per mezzo di studi che analizzano la necessità di mantenere gli scopi accettabili da parte dell'Unione e di discussioni in seno alle riunioni con le autorità competenti cui partecipano i portatori di interesse. Gli Stati membri e i portatori di interesse coinvolti hanno approvato l'analisi e le relative conclusioni, come emerge anche dalla posizione dell'Unione in occasione della precedente Conferenza delle parti.

Tutte le sostanze sono state oggetto di consultazioni con i portatori di interesse di tutto il mondo durante la valutazione del comitato d'esame sui POP e le parti interessate sono state ammesse alle deliberazioni del comitato d'esame.

• Valutazione d'impatto

Prima di formulare le proprie raccomandazioni in merito a una sostanza chimica a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della Convenzione di Stoccolma, il comitato d'esame sui POP stila sia un profilo di rischio, sia una valutazione della gestione dei rischi per ciascuna sostanza.

Gli inquinanti organici persistenti (POP) costituiscono un rischio per la salute umana e l'ambiente e, a causa del loro potenziale di propagazione su lunghe distanze, esigono un'azione globale per ridurne o eliminarne le emissioni. Alla luce di tale obiettivo e delle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a), della Convenzione di Stoccolma, il comitato d'esame sui POP intraprende una valutazione della gestione dei rischi in merito alle eventuali misure di controllo per le sostanze chimiche in esame ai fini dell'inclusione nella Convenzione, tenendo conto di tutte le opzioni relative a tale sostanza chimica, compresi la gestione e lo smaltimento. Ai fini della stesura di tale valutazione, sia le Parti, sia gli

osservatori della Convenzione sono invitati a comunicare al comitato d'esame sui POP le informazioni sulle considerazioni socio-economiche connesse alle eventuali misure di controllo per tale sostanza.

A norma dell'allegato F della Convenzione di Stoccolma, le informazioni comunicate dovrebbero tenere debitamente conto delle diverse capacità e condizioni delle parti e dovrebbero affrontare i punti di cui al seguente elenco indicativo:

- a) efficacia ed efficienza delle eventuali misure di controllo nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rischi;
- b) alternative (prodotti e processi);
- c) effetti positivi e/o negativi sulla società derivanti dall'attuazione delle possibili misure di controllo;
- d) implicazioni relative ai rifiuti e al loro smaltimento (in particolare, scorte obsolete di pesticidi e bonifica di siti contaminati);
- e) accesso alle informazioni ed educazione del pubblico;
- f) stato delle capacità di controllo e monitoraggio; e
- g) qualsiasi misura di controllo adottata a livello nazionale o regionale, comprese le informazioni sulle alternative e altre informazioni pertinenti sulla gestione dei rischi.

Sulla base dei profili di rischio e delle valutazioni della gestione dei rischi stilati per le tre sostanze chimiche di cui si propone l'inclusione negli allegati della Convenzione di Stoccolma in occasione dell'ottava Conferenza delle parti, il comitato d'esame, durante la sua 12^a riunione, ha raccomandato che le misure illustrate in precedenza siano adottate per ciascuna sostanza chimica al fine di realizzare gli obiettivi della Convenzione tenendo conto nel contempo degli effetti socio-economici di tali misure.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

In quanto parte l'Unione è tenuta a versare un contributo annuale al Fondo fiduciario della convenzione di Stoccolma. L'evoluzione di tale contributo è soggetta alle conclusioni delle discussioni che si terranno in occasione dell'ottava Conferenza delle parti sul bilancio per il periodo 2018-2019. Il contributo annuale dell'Unione per il 2016, pari a circa 113 000 EUR, è stato coperto con dotazioni già esistenti.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione

La Convenzione di Stoccolma dispone che le Parti adottino un piano di attuazione e che procedano con cadenza regolare al riesame di tale piano prendendo in esame le sostanze chimiche di nuova inclusione. La Convenzione include altresì prescrizioni in materia di monitoraggio, valutazione dell'efficacia e comunicazione. Tutti questi elementi sono rispecchiati nel regolamento (CE) n. 850/2004 che attua la Convenzione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e C

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2004 la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la Convenzione") è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio¹⁶.
- L'Unione europea ha recepito gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione (2) con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 17.
- L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli (3) allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti (POP), tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
- Conformemente all'articolo 22 della Convenzione, la Conferenza delle parti può (4) adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e/o C della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti della Convenzione ("le parti") che non l'hanno accettata.
- (5) In seguito alla richiesta di inclusione del decabromodifeniletere commerciale (c-decaBDE) ricevuta dalla Norvegia nel 2013, il comitato d'esame sui POP istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato d'esame sui POP ha concluso che il c-decaBDE soddisfa i criteri della Convenzione in merito

¹⁶ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la riunione dell'ottava Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'inclusione del c-decaBDE nell'allegato A della Convenzione.

- (6) La produzione, l'immissione sul mercato o l'impiego di decabromodifeniletere come sostanza o come costituente di altre sostanze, in miscele e in articoli, sono limitati a norma del regolamento (UE) 2017/227¹⁸ che aggiunge la nuova voce 67 all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH)¹⁹. A norma di tale voce la produzione, l'immissione sul mercato o l'impiego di decabromodifeniletere sono consentiti solo per un periodo limitato per nuovi aeromobili e per i ricambi destinati ad aeromobili, veicoli a motore, veicoli agricoli o forestali oppure a determinate macchine.
- **(7)** In seguito alla richiesta di inclusione delle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) ricevuta dall'Unione nel 2006, il comitato d'esame sui POP ha concluso che le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) soddisfano i criteri della Convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la riunione dell'ottava Conferenza delle parti della Convenzione deciderà in merito all'inclusione delle SCCP nell'allegato A della Convenzione.
- (8) La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso delle SCCP nell'Unione, pur con talune deroghe per i prodotti già in uso nell'Unione, sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2030 della Commissione²⁰. Detto regolamento precisa inoltre valori limite per la presenza di SCCP in altre miscele di paraffine clorurate derivate dal processo produttivo. Poiché le SCCP sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divieto a norma del regolamento (UE) n. 850/2004.
- (9) In seguito alla richiesta di inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) ricevuta dall'Unione nel 2011, il comitato d'esame sui POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della Convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. In occasione della settima riunione, la Conferenza delle parti ha deciso di iscrivere l'HCBD nell'allegato A. Tuttavia, la Conferenza delle parti ha adottato la decisione SC-7/11, mediante la quale al comitato d'esame sui POP è stato chiesto di valutare ulteriormente l'HCBD sulla base di nuove informazioni in relazione alla sua inclusione nell'allegato C e di formulare una raccomandazione alla Conferenza delle parti in

Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

per quanto concerne l'allegato I (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (GU L 35 del 10.2.2017, pag. 6)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). 20

- merito all'inclusione dell'allegato C affinché ne tenga ulteriormente conto in occasione della riunione dell'ottava Conferenza delle parti.
- (10) La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione²¹, l'HCBD può tuttavia essere prodotto non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²², vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni. Poiché l'HCBD è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'azione di portata globale sulle emissioni non intenzionali di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto alle misure di cui al regolamento (UE) n. 850/2004.
- L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano nell'allegato B della convenzione con una serie di scopi accettabili. Alla Conferenza delle parti sarà chiesto di esaminare la necessità di mantenere tali scopi accettabili. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS ma prevede deroghe per alcuni scopi ancora necessari nell'Unione. L'Unione dovrebbe quindi sostenere l'eliminazione degli scopi accettabili del PFOS e dei suoi derivati non più necessari per le parti, fatta eccezione per i rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, l'agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica, e la placcatura di metalli duri solo in sistemi a ciclo chiuso.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. La posizione che l'Unione europea deve assumere in occasione dell'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, in linea con le raccomandazioni del comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti²³, è di sostegno:
 - all'inclusione nell'allegato A della Convenzione del decabromodifeniletere (BDE-209) presente nel decabromodifeniletere commerciale. L'Unione sostiene l'inclusione con "deroghe specifiche" per la produzione e l'uso di decaBDE nei ricambi del settore automobilistico e aerospaziale, negli aeromobili e nei ricambi destinati ai veicoli per uso agricolo e forestale o determinate macchine. Conformemente alle raccomandazioni del comitato d'esame, l'Unione può sostenere l'inclusione senza "deroghe specifiche" per gli aeromobili e per i ricambi per i veicoli per uso agricolo e forestale o determinate macchine se non vi sono parti o portatori di interessi direttamente coinvolti che possano dimostrarne la necessità;
 - all'inclusione delle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) nell'allegato A della Convenzione;

Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1).

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag 17)

Decisioni POPRC-12/3, POPRC-12/4, POPRC-12/5.

- all'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) nell'allegato C della Convenzione;
- alla cancellazione dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione: immagini fotografiche, fluidi idraulici per l'aviazione, determinati dispositivi medici (per es. produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD), schiume antincendio, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta spp. e Acromyrmex spp..
- 2. Alla luce degli sviluppi successivi in occasione dell'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, i rappresentanti dell'Unione potranno concordare modifiche minori alla presente posizione, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente